

le versioni indicano chiaramente la volontà delle Parti di adeguarsi al contenuto del precedente accordo multilaterale, interpretandone anche lo spirito e non solo il contenuto letterale». Pertanto, «le due convenzioni, specie se lette e valutate collegandole reciprocamente, sanciscono... l'immunità dei beni dei Quartieri generali interalleati in Italia da ogni forma di esecuzione coattiva e tale principio risulta rafforzato se si applicano i principi costituzionali sulla gerarchia delle fonti» (p. 676).

La Corte ha quindi riaffermato che «una convenzione internazionale, una volta posta in essere dagli organi competenti a rappresentare lo Stato nei rapporti internazionali, non si inserisce per ciò solo nel nostro sistema interno, ma diventa rilevante soltanto sul piano internazionale: l'adattamento dell'ordinamento interno al suo contenuto avviene in un successivo e distinto momento per effetto di un atto, denominato "ordine di esecuzione", costituito da una legge ovvero, se del caso, da un atto amministrativo». Risultava allora «di tutta evidenza che, per un ovvio principio di gerarchia delle fonti, nell'ipotesi di concorso di due accordi internazionali disciplinanti la stessa materia, uno reso esecutivo con legge e l'altro con atto amministrativo, il secondo può essere ritenuto legittimo a condizione che non deroghi al primo». Nel caso di specie, «il Protocollo multilaterale del 1952 è stato reso esecutivo in Italia con legge (n. 1338 del 1955), mentre l'Accordo bilaterale del 1961 è stato reso esecutivo con semplice d.P.R. (n. 2083 del 1962)». Ne derivava «da un lato, che il ricorso all'atto regolamentare anziché allo strumento legislativo denota la volontà e la consapevolezza del Governo italiano di dare attuazione e non di derogare a disposizioni già introdotte con legge nell'ordinamento interno, e, dall'altro, che l'eventuale contrasto fra il contenuto dei due atti (peraltro già escluso in base alle precedenti considerazioni) dovrebbe essere necessariamente risolto attribuendo valore prioritario all'atto legislativo anziché a quello regolamentare» (p. 676).

TRATTATI SUI DIRITTI UMANI - EFFETTI SICRITO (p. 153)
(E' DI MI OBIETTIVI - EFFETTI PER OMNES)

D) Riserve nei trattati

83. Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 28 maggio 1951 sulle Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio.

Il 16 novembre 1950 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di fronte alla volontà di un gruppo di Stati di aderire alla Convenzione di New York del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio apponendo contestualmente delle riserve senza che la Convenzione lo ammettesse esplicitamente, aveva chiesto alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo, ai sensi dell'art. 96 della Carta delle Nazioni Unite, sottoponendole i seguenti quesiti: «Per quanto riguarda la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, nell'ipotesi del deposito da parte di uno Stato di uno strumento di ratifica o di adesione contenente una riserva formulata al momento della ratifica, o al momento dell'adesione, o al momento della firma seguita dalla ratifica: *I.* Lo Stato che ha formulato la riserva può essere considerato parte alla Convenzione fintantoché mantiene la sua riserva se una o più parti alla Convenzione sollevano un'obiezione rispetto a tale riserva, mentre le altre parti non lo fanno? *II.* In caso di risposta affermativa alla prima questione, qual è l'effetto di tale riserva nei rapporti tra lo Stato che l'ha formulata e: *a)* le parti che hanno sollevato un'obiezione contro di essa? *b)* le parti che l'hanno accettata? *III.* Con riguardo alla risposta alla questione *I*, quale sarebbe l'effetto giuridico di un'obiezione ad una riserva se tale obiezione fosse sollevata da: *a)* un firmatario che non ha ancora ratificato la Convenzione? *b)* uno Stato che ha il diritto di firmare o di aderire, ma che non l'ha ancora fatto?»¹.

Nel suo parere del 28 maggio 1951, la Corte ha anzitutto osservato come il primo quesito «non riguarda la possibilità di apporre riserve alla Convenzione sul genocidio, ma unicamente la questione se lo Stato contraente che ha formulato una riserva possa, fintantoché la mantiene, essere considerato parte alla Convenzione, pur sussistendo una divergenza di valutazioni rispetto a tale riserva tra le parti contraenti, alcune accettandola e altre rifiutandosi di farlo». A tale proposito, la Corte ha ricordato che è ben stabilito il principio in base al quale «uno Stato non possa, nei suoi rapporti convenzionali, essere vincolato senza il proprio consenso e che pertanto nessuna riserva gli sia opponibile se non ha prestato il suo assenso». Tale principio si ricollega alla nozione di «integrità della convenzione... nozione che, nella sua accezione tradizionale, ha portato a riconoscere la validità di qualsiasi riserva soltanto quanto accettata da tutti i contraenti, senza eccezioni, come sarebbe avvenuto se essa fosse stata espressa nel corso del negoziato» e che è «direttamente ispirata dalla nozione del contratto». Pur tuttavia, la Corte ha altresì affermato che per quel che riguarda la Convenzione sul genocidio, oc-

¹ In <http://www.icj-cij.org/doctrines/files/12/4283.pdf> (ICJ Rep., 1951, pp. 15-30).

corre tenere conto «di una serie di circostanze che ne attenuano le applicazioni», tra cui, «il carattere decisamente universale delle Nazioni Unite sotto i cui auspici la Convenzione è stata conclusa e l'ampissima partecipazione che l'articolo XI della Convenzione ha inteso favorire». L'ampissima partecipazione a convenzioni di questo tipo ha già comportato, secondo la Corte, «una maggiore flessibilità nella prassi internazionale delle convenzioni internazionali» che si è concretizzata in «un impiego più generale delle riserve, un ruolo molto ampio svolto dall'assenso tacito alle riserve, l'esistenza di pratiche che si spingono ad ammettere che l'autore delle riserve respinte da certi contraenti sia nondimeno considerato parte alla Convenzione nei suoi rapporti con quelli che le abbiano accettate». Peraltro, secondo la Corte, occorre considerare anche che la Convenzione sul genocidio «pur essendo stata... approvata all'unanimità, è il risultato di una serie di votazioni prese a maggioranza» e, a tale riguardo, bisogna tenere presente che «il principio maggioritario, se da un lato facilita la conclusione delle convenzioni multilaterali, dall'altro può rendere necessaria per certi Stati la formulazione delle riserve» (pp. 21-22).

Considerato lo stato della prassi internazionale quindi, secondo la Corte, «non si può certamente ricavare dall'assenza in una convenzione internazionale di un articolo relativo alle riserve la conclusione del divieto per gli Stati contraenti di apporre certe riserve» dal momento che «il carattere di una convenzione multilaterale, il suo oggetto, le sue disposizioni, il suo modo di elaborazione e di adozione costituiscono altrettanti elementi che devono essere presi in considerazione per valutare, nel silenzio della Convenzione, la possibilità di formulare riserve nonché per valutarne la validità e gli effetti». Peraltro, sebbene non vi sia un articolo speciale relativo alle riserve, sembra che «la facoltà per gli Stati di formulare delle riserve sia stata considerata nelle fasi successive di elaborazione della Convenzione», come si ricava dalla lettura dei commenti al progetto di Convenzione elaborati dal Segretario generale e dalle discussioni sulle riserve della Sesta Commissione nel corso delle sedute del 1° e del 2 dicembre 1948, che hanno immediatamente preceduto l'adozione da parte dell'Assemblea generale della Convenzione, nell'ambito della quale alcuni delegati hanno annunciato «che i loro governi avrebbero potuto firmare o ratificare la Convenzione soltanto con alcune riserve». La Corte ha quindi riconosciuto che «si è formato un accordo in seno all'Assemblea generale quanto alla facoltà di apporre riserve alla Convenzione sul genocidio e che sia legittimo concluderne che al momento di diventarne parti gli Stati vi hanno dato il loro consenso». Restava da determinare pertanto «il carattere delle riserve che possono essere formulate, nonché il carattere delle obiezioni che possono essere sollevate nei loro confronti» (pp. 22-23).

La risposta a tali domande doveva essere ricercata, secondo la Corte, «nelle caratteristiche specifiche della Convenzione sul genocidio» in quanto «le origini e il carattere della Convenzione, i fini perseguiti dall'Assemblea generale e dalle parti contraenti, i rapporti che presentano le disposizioni della Convenzione fra loro e con tali fini, forniscono elementi di interpretazione della volontà dell'Assemblea generale e delle parti». Quanto alle origini della Convenzione, esse rivelano «l'intenzione delle Nazioni Unite di condannare e reprimere il genocidio come "un crimine del diritto delle genti" implicante il rifiuto del diritto all'esistenza di interi gruppi umani, rifiuto che sconvolge la coscienza umana, infligge grandi perdite all'umanità e che è contrario, al tempo stesso, alla legge morale e allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite», come

è stato affermato dall'Assemblea generale nella risoluzione 96 (I) dell'11 dicembre 1946. Tale concezione, secondo la Corte, comportava anzitutto la conseguenza per cui «i principi sottostanti alla Convenzione sono principi riconosciuti dalle nazioni civili come vincolanti gli Stati anche al di fuori di qualsiasi obbligo convenzionale» e, in secondo luogo, quella secondo cui la «condanna del genocidio» e la «cooperazione necessaria per "liberare l'umanità da un così odioso flagello" (preambolo della Convenzione)» rivestono un «carattere universale». La Convenzione sul genocidio ha dunque, ad avviso della Corte, «una portata nettamente universale», «di fatto, essa è stata approvata, il 9 dicembre 1948, con una risoluzione adottata all'unanimità da cinquantasei Stati» e, quanto ai suoi fini, essa è stata adottata «con uno scopo puramente umanitario e civilizzatore». A tale proposito, la Corte ha affermato che la Convenzione presenta un «duplice carattere» nella misura in cui «essa si propone, da un lato, di salvaguardare l'esistenza stessa di certi gruppi umani e, dall'altro, di confermare e sancire i principi morali più elementari». In una tale convenzione dunque «gli Stati contraenti non hanno interessi propri» bensì hanno «tutti e ciascuno, un interesse comune, quello di realizzare i superiori fini che costituiscono la ragion d'essere della Convenzione» con la conseguenza che «per una convenzione di questo tipo, non si può parlare di vantaggi o di svantaggi individuali degli Stati, né di un preciso equilibrio contrattuale da mantenere tra diritti e obblighi» (p. 23).

Tali considerazioni, secondo la Corte, se applicate alla questione delle riserve, e in particolare agli effetti delle obiezioni alle riserve, comportano una serie di conseguenze. Anzitutto occorre considerare che «l'oggetto e lo scopo della Convenzione sul genocidio implicano l'intenzione dell'Assemblea generale e degli Stati che l'hanno adottata di vedervi partecipare il più gran numero possibile di Stati» con la conseguenza che «la completa esclusione di uno o più Stati dalla Convenzione, oltre a restringere l'ambito di applicazione della stessa, pregiudicherebbe l'autorità dei principi morali e umanitari sui quali essa si fonda». La Corte ha osservato al riguardo che «non si può facilmente pensare che i contraenti abbiano potuto ammettere che un'obiezione ad una riserva di minore importanza possa produrre un tale risultato» ed «ancor meno si potrebbe ritenere che essi abbiano pensato di sacrificare gli scopi stessi della Convenzione nella vana ricerca del maggior numero di partecipanti». La Corte ritiene che «l'oggetto e lo scopo della Convenzione fissano così dei limiti tanto alla libertà di apporre riserve quanto a quella di formulare obiezioni ad esse». Deve ritenersi pertanto che «è la compatibilità della riserva con l'oggetto e lo scopo della Convenzione a fornire il criterio per l'atteggiamento dello Stato che apponga una riserva alla sua adesione e dello Stato che ritenga di dover sollevare un'obiezione». Qualsiasi altra concezione potrebbe condurre, ad avviso della Corte, «a far accettare riserve che vanificano i fini che l'Assemblea generale e le parti contraenti si sono proposte oppure a riconoscere agli Stati parti della Convenzione il potere di escludere da essa l'autore di una riserva, anche se di minore importanza, perfettamente compatibile con tali fini» (p. 24).

La Corte ha rigettato la tesi sostenuta da alcuni secondo cui ogni Stato potrebbe divenire parte alla Convenzione apponendo «a sua volontà e in virtù della propria sovranità» qualsivoglia riserva, sostenendo che «un'applicazione così estrema dell'idea di sovranità statale potrebbe condurre ad un totale disconoscimento dell'oggetto e dello scopo della Convenzione». La Corte ha rigettato altresì la tesi contrattualistica, di senso opposto, in base alla quale esisterebbe «una regola di diritto internazionale secondo la

quale l'effetto di ogni riserva sarebbe subordinato al consenso espresso o tacito di tutte le parti contraenti» osservando che «tale concezione non può prevalere qualora, tenuto conto del carattere della convenzione, del suo oggetto, del suo modo di adozione, possa stabilirsi che le parti, ammettendo la possibilità di apporvi riserve, hanno inteso derogare ad essa» né deve ritenersi che essa si sia «tradotta in una regola di diritto internazionale». Infine, la Corte si è chiesta se l'Assemblea generale, approvando la Convenzione del genocidio, non si fosse tacitamente riferita «alla prassi secondo cui il Segretario generale, nell'esercizio delle sue funzioni di depositario, considerava una riserva definitivamente accettata soltanto quando era accertato che nessuno degli altri Stati contraenti sollevava obiezioni contro di essa» con la conseguenza di poter ricavare da ciò «l'intenzione implicita delle parti contraenti... di subordinare l'efficacia di qualsiasi riserva alla Convenzione sul genocidio all'assenso di tutte le parti». A tale quesito la Corte ha risposto in senso negativo affermando anzitutto che «l'esistenza di una prassi amministrativa non è in sé un elemento decisivo per valutare l'opinione che gli Stati contraenti della Convenzione sul genocidio abbiano potuto formarsi rispetto ai diritti e ai doveri che ne derivano». Né, secondo la Corte, va seguita la prassi fra gli Stati americani, membri sia delle Nazioni Unite che dell'Organizzazione degli Stati americani, «che si spinge fino a permettere ad uno Stato autore di riserve di divenire parte indipendentemente dalla natura delle riserve formulate o delle obiezioni sollevate contro di esse da altri Stati contraenti».

I lavori preparatori, ha spiegato infatti la Corte, «non contengono alcuna indicazione che autorizzi ad affermare che i contraenti si siano implicitamente riferiti ad una prassi determinata» né «una tale indicazione si riscontra... nell'atteggiamento successivo degli Stati contraenti». Anzi, dal punto di vista generale «della priorità da accordare ad una determinata prassi», ha affermato la Corte, «non è senza interesse il fatto che le discussioni che hanno avuto luogo alla Sesta Commissione della quinta sessione dell'Assemblea generale relativamente alle riserve ai trattati multilaterali testimoniano una profonda divergenza di vedute» in quanto «certe delegazioni si sono mostrate aderenti alla concezione dell'integrità assoluta del trattato e hanno manifestato la loro preferenza per una pratica più flessibile atta a favorire la partecipazione di un maggior numero di Stati». Da ciò conseguiva che «il quesito I, a causa del suo carattere astratto, non è suscettibile di ricevere una risposta assoluta» e che «la valutazione di ogni riserva e degli effetti delle obiezioni che possono essere sollevate nei suoi confronti dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso» (pp. 24-26).

Con riguardo al secondo quesito posto dall'Assemblea generale, la Corte ha affermato che le considerazioni che stanno alla base della risposta al primo quesito «sono applicabili in larga parte» anche al quesito II. Infatti, in base al principio precedentemente espresso secondo cui «la valutazione della validità della riserva spetta a ciascuno Stato parte alla Convenzione, il quale esercita tale diritto individualmente e per proprio conto» e «nessuno Stato può essere vincolato da una riserva alla quale non ha dato il proprio consenso», la Corte ha affermato che «di fatto ciascuno Stato che abbia formulato un'obiezione ad una riserva può, sulla base della propria individuale valutazione di essa e nei limiti del criterio dell'oggetto e dello scopo... considerare o meno lo Stato che ha formulato la riserva come parte alla Convenzione». Una tale decisione, secondo la Corte, «produrrà normalmente effetti soltanto nei rapporti tra lo Stato che ha formulato la riserva e quello che ha sollevato l'obiezione» e solo

nell'ipotesi in cui «si traduca in una presa di posizione sul piano giurisdizionale» essa potrebbe determinare la completa esclusione dalla Convenzione. Gli inconvenienti che derivano da tale divergenza di opinioni sono reali ma, ad avviso della Corte, essi sono attenuati «dall'obbligo comune degli Stati contraenti di ispirarsi, nella loro valutazione, alla compatibilità o incompatibilità delle riserve con l'oggetto e lo scopo della Convenzione» e, a tale proposito, «bisogna evidentemente supporre che i contraenti abbiano voluto salvaguardare in qualsiasi modo ciò che è essenziale rispetto ai fini della Convenzione» in quanto «se tale volontà mancasse, è chiaro che la Convenzione stessa ne risulterebbe scossa sia nei principi che nell'applicazione». La divergenza di opinioni fra le parti sulla validità di una riserva potrebbe, secondo la Corte, restare di fatto senza conseguenze ovvero «può darsi al contrario che alcune parti, ritenendo incompatibile con lo scopo della Convenzione l'assenso dato ad una riserva da altre parti, si decidano a prendere posizione sul piano giurisdizionale riguardo a tale divergenza ed a ricercare il componimento della controversia così nata mediante un compromesso o mediante la procedura indicata all'articolo IX della Convenzione» ovvero «può infine darsi che uno Stato, senza pretendere che una riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione sollevi comunque un'obiezione contro di essa, ma che un'intesa con lo Stato che ha formulato la riserva abbia l'effetto di far entrare la Convenzione in vigore tra di loro, eccetto per le clausole coperte dalla riserva». Se così fosse la situazione, secondo la Corte, «il compito del Segretario generale verrebbe semplificato riducendosi ad accogliere le riserve e le obiezioni e a notificarle» (pp. 26-27).

Con riguardo al terzo quesito, la Corte, pur constatando che «i termini di questo quesito si ricollegano al quesito I», ha tuttavia affermato che «il quesito III potrebbe porsi in ogni caso». Per rispondere al suddetto quesito, la Corte ha anzitutto affermato che «sin dall'apertura della Convenzione sul genocidio alla firma, ogni Membro delle Nazioni Unite e ogni Stato non membro al quale l'Assemblea aveva rivolto un invito a firmare avevano il *diritto di essere parti* alla Convenzione» e a tale scopo erano possibili due procedimenti: «o la firma, dal 9 dicembre 1948 fino al 31 dicembre 1949, seguita da ratifica, o l'adesione a partire dal 1° gennaio 1950», in base all'articolo XI della Convenzione. Il diritto di divenire parte della Convenzione peraltro, ha rilevato la Corte, «non costituisce una nozione ben definita» dal momento che «non si comprende come, prima dell'esercizio dell'una o dell'altra delle due facoltà previste per essere parti alla Convenzione, uno Stato, pur avendo partecipato all'elaborazione della stessa, possa escludere un altro Stato». Tale Stato, secondo la Corte, «non possedendo alcun diritto che possa derivare dalla Convenzione... non può trarre una tale facoltà dalla qualità di Membro delle Nazioni Unite o dall'invito a firmare rivoltogli dall'Assemblea generale». Al contrario, ad avviso della Corte, «il caso di uno Stato firmatario è differente» considerando che «la firma costituisce la prima fase della partecipazione alla Convenzione». La Corte ha osservato a tale proposito che pur essendo «evidente che senza ratifica la firma non rende lo Stato firmatario parte della Convenzione... essa costituisce tuttavia a favore di tale Stato uno *status* provvisorio» e «tale *status* può diminuire, quanto a forza e importanza, dopo l'entrata in vigore della Convenzione». In ogni caso, ha proseguito la Corte, «tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore, detto *status* autorizzerebbe, in materia di obiezioni, un trattamento più favorevole agli Stati firmatari rispetto a quelli che non hanno né firmato né aderito». A differenza di questi ultimi infatti, «gli

Stati firmatari hanno proceduto ad una parte degli atti necessari all'esercizio del diritto di essere parti» e in attesa della ratifica «lo *status* provvisorio posto in essere con la firma conferisce ai firmatari il diritto di formulare a titolo cautelare obiezioni aventi esse stesse un carattere provvisorio» le quali «cadrebbero se alla firma non seguisse la ratifica o qualora diventassero definitive con la ratifica». Fino al momento della ratifica, «l'obiezione sollevata da uno Stato firmatario non potrebbe dunque produrre un effetto giuridico immediato per quanto riguarda lo Stato che ha apposto la riserva» ma «essa avrebbe semplicemente la conseguenza di fissare e proclamare l'atteggiamento eventuale dello Stato firmatario allorché diventasse parte della Convenzione». In tal modo si salvaguarderebbe, secondo la Corte, «l'interesse giuridico perseguito dallo Stato firmatario» e lo Stato che ha apposto la riserva «sarebbe stato avvisato che, non appena le esigenze di ordine costituzionale o di altro tipo che abbiano potuto motivare il ritardo della ratifica siano state soddisfatte, esso si troverebbe in presenza di un'obiezione valida che deve produrre il suo pieno effetto giuridico e dovrebbe di conseguenza esaminare, non appena enunciata l'obiezione, il mantenimento o il ritiro della riserva». In tali circostanze, ha così concluso la Corte, «poco importa che la ratifica intervenga entro un periodo di tempo più o meno lungo» dal momento che «la situazione che ne risulterebbe sarebbe sempre quella di una ratifica accompagnata da un'obiezione alla riserva». Al contrario, «se la ratifica non intervenisse, l'avvertimento sarebbe semplicemente stato effettuato invano» (pp. 26-29).

84. Considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite del 28 luglio 1981 nel caso *Duilio Fanali c. Italia*.

Un generale italiano in pensione, Duilio Fanali, condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e ad un'ammenda per corruzione e altri reati connessi all'abuso del suo ufficio, aveva presentato un ricorso al Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel luglio 1980 accusando l'Italia di aver violato il diritto all'appello delle sentenze penali di condanna sancito dall'art. 14, par. 5, del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966. Il processo penale si era svolto dinanzi alla Corte costituzionale italiana, contro le cui sentenze non è previsto appello ai sensi della l. 25 giugno 1962 n. 20, in quanto vi erano implicati, oltre al ricorrente (che era ivi comparso quale imputato «laico»), anche membri del governo in relazione all'acquisto da parte del Governo italiano di aerei militari di tipo Hercules C130 dalla società statunitense *Lockheed*. Lo Stato italiano aveva peraltro apposto una riserva all'art. 14, par. 5, del Patto rispetto ai processi penali svolti dinanzi alla Corte costituzionale italiana contro il Presidente della Repubblica o singoli Ministri o altre persone imputate dello stesso reato, riserva che non era stata formulata dal Parlamento italiano al momento di autorizzare la ratifica del Patto ma era stata nondimeno apposta dal Governo di propria iniziativa al momento del deposito della ratifica. La riserva italiana era così formulata: «Il paragrafo 5 dell'art. 14 non costituisce ostacolo all'applicazione delle vigenti disposizioni che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle cause promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri». Secondo il ricorrente tale riserva doveva considerarsi invalida sul piano internazionale essendo stata apposta in violazione delle norme costituzio-

nali italiane sulla ripartizione di competenze tra Parlamento e Governo in materia di politica estera, proprio in ragione del fatto che era stata apposta dal Governo senza il consenso del Parlamento².

Nelle sue Considerazioni del 28 luglio 1981, il Comitato dei diritti umani ha affermato che «non vi è alcun dubbio circa la validità internazionale della riserva, nonostante l'asserita irregolarità sul piano interno» precisando che «d'altro canto, la sua applicabilità al presente caso dipende dalla formulazione della riserva nel suo contesto, laddove deve aversi riguardo al suo oggetto e scopo» (§ 11.6). Premettendo che «non rientra nella sua competenza di pronunciarsi sulla costituzionalità del diritto interno», il Comitato ha osservato che «la riserva esclude l'articolo 14, par. 5, solo in parte dagli obblighi assunti dall'Italia». In particolare «una lettura attenta del testo mostra che un'interpretazione restrittiva della riserva sarebbe contraria sia alla sua formulazione che al suo scopo» dal momento che «la riserva si riferisce non solo alle regole rilevanti della Costituzione stessa, ma anche alle "disposizioni italiane esistenti... in conformità della Costituzione", estendendo così chiaramente la sua portata alle leggi applicative emanate dal legislatore ordinario». Ad avviso del Comitato dunque «come ha dimostrato il Governo nella sua difesa, costituiva uno scopo della riserva anche quello di escludere i procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale istituiti in connessione ad accuse penali contro il Presidente della Repubblica e i Ministri dall'accettazione da parte dell'Italia dell'articolo 14, par. 5» con la conseguenza che «anche quando dei procedimenti vengono avviati nei confronti di un "laico", come lo sono stati nel presente caso, essi devono quindi essere qualificati nei termini della riserva come "procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale in connessione ad accuse mosse contro... Ministri"». Il che deriverebbe dalla «correlazione tra i casi: le accuse contro i Ministri sono state la causa e la *conditio sine qua non* delle altre accuse e dell'istituzione di procedimenti contro tutti gli imputati». In tal senso «tutti i procedimenti sono stati... avviati "in connessione ad accuse" contro Ministri, in quanto erano legati alla stessa questione, che soltanto secondo il diritto italiano, quella Corte era competente ad esaminare». Dichiarando dunque che «sullo sfondo del diritto italiano applicabile questa non è soltanto una possibile lettura, bensì... la lettura corretta della riserva» (§ 11.8), il Comitato ha concluso che «la riserva italiana concernente l'articolo 14, par. 5, del Patto era applicabile nelle circostanze specifiche del caso» (§ 12).

85. Rapporto della Commissione europea sui diritti umani del 5 maggio 1982 nel caso *Temeltash c. Svizzera*.

Un cittadino olandese, A. Temeltash, era stato arrestato dalle autorità di polizia svizzere per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo che erano stati trovati nella sua macchina 8 grammi di hashish e 63 grammi di eroina. Il 5 giugno 1979 il Tribunale penale di Val-de-Travers aveva prosciolto Temeltash condannandolo tuttavia al pagamento di una somma di denaro riguardante le spese di traduzione sostenute dal Tribunale nel corso del procedimento, dal momento che egli non comprendeva la lingua parlata

² In [http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/167857f310d96b05c1256ab6004da73d?Opendocument](http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/167857f310d96b05c1256ab6004da73d?Opendocument).